

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

30° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 LUGLIO 1995

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente ZECCHINO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1611) ZECCHINO ed altri: *Norme relative al deposito legale dei documenti destinati all'uso pubblico*

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 2, 9, 10 e passim
BISCARDI (Progr. Feder.)	8, 9, 10 e passim
BUCCIARELLI (Progr. Feder.)	7, 8, 9 e passim
CARPI (Progr. Feder.)	13, 15
GUIDUCCI BONANNI, sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali	2, 6, 8 e passim
MASULLO (Progr. Feder.)	6, 9, 10 e passim
MERIGLIANO (Forza Italia)	9, 11, 14
PRESTI (AN)	10
SCAGLIONE (Lega Nord)	10
SCAGLIOSO (Progr. Feder.), relatore alla Commissione	2, 6, 9 e passim

I lavori hanno inizio alle ore 9,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1611) ZECCHINO ed altri: Norme relative al deposito legale dei documenti destinati all'uso pubblico

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1611.

Comunico che sono pervenuti i pareri obbligatori sugli emendamenti e che pertanto si può procedere alle votazioni.

Passiamo all'esame alla votazione degli articoli.

Art. 1.

(Oggetto)

1. I documenti su qualsiasi supporto, destinati all'uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la visione, sono oggetto di deposito obbligatorio al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana.

2. Il deposito obbligatorio è denominato deposito legale.

3. I documenti destinati al deposito legale sono quelli prodotti totalmente o parzialmente in Italia, offerti in vendita o altrimenti distribuiti e comunque non diffusi in ambito esclusivamente privato; per quanto attiene ai documenti sonori, sono destinati al deposito legale anche quelli distribuiti su licenza per il mercato italiano.

4. I documenti di cui al presente articolo sono depositati nelle biblioteche e negli istituti indicati negli articoli 5 e 6.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «, anche ai fini dell'espletamento dei servizi di cui all'articolo 2».

BUCCIARELLI

SCAGLIOSO, relatore alla Commissione. Sono favorevole all'emendamento 1.1.

GUIDUCCI BONANNI, sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla senatrice Bucciarelli.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 2.

(Finalità)

1. Il deposito legale è finalizzato:

- a) alla raccolta ed alla conservazione dei documenti di cui all'articolo 1;
- b) alla produzione ed alla diffusione dei servizi bibliografici nazionali;
- c) alla consultazione ed alla disponibilità dei medesimi documenti, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi, nonché sull'abusiva riproduzione di opere librarie;
- d) alla documentazione della produzione editoriale a livello regionale.

È approvato.

Art. 3.

(Categorie di documenti destinati al deposito legale)

1. Le categorie di documenti destinati al deposito legale sono:

- a) libri;
- b) opuscoli;
- c) pubblicazioni periodiche;
- d) carte geografiche e topografiche;
- e) atlanti;
- f) grafica d'arte;
- g) video d'artista;
- h) manifesti;
- i) musica a stampa;
- l) microforme;
- m) documenti fotografici su qualsiasi supporto e realizzati con qualsiasi procedimento tecnico;
- n) banche di dati non in linea, su qualsiasi supporto, corredate della relativa documentazione;
- o) documenti multimediali;
- p) registrazioni sonore;
- q) videoregistrazioni;
- r) film di lungometraggio, di cortometraggio e di attualità iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla Società italiana autori ed editori (SIAE);

s) soggetti, trattamenti, sceneggiature di film italiani ammessi alle provvidenze previste dall'articolo 23 della legge 4 novembre 1965, n. 1213;

t) programmi radio e teletrasmessi.

2. L'obbligo della consegna dei documenti appartenenti alle categorie di cui al comma 1 è esteso a tutti i supporti sui quali la medesima opera è prodotta e si intende adempiuto quando gli esemplari sono completi, privi di difetti e comprensivi di ogni eventuale allegato.

3. Sono soggette all'obbligo del deposito le edizioni speciali, di pregio e non, anche se eseguite in ristretto numero di copie o fuori commercio, le edizioni nuove o aggiornate, nonché le riproduzioni in facsimile di opere non più in commercio.

4. Nell'ambito delle categorie elencate nel comma 1, la commissione per il deposito legale di cui all'articolo 9 stabilisce i criteri per selezionare i documenti da escludere dal deposito legale, in quanto non contribuiscono al raggiungimento delle finalità previste dall'articolo 2. È altresì compito della commissione individuare nuove categorie di documenti da destinare al deposito legale.

È approvato.

Art. 4.

(Soggetti obbligati)

1. I soggetti obbligati al deposito legale sono:

a) l'editore o comunque il responsabile della pubblicazione, sia persona fisica che giuridica;

b) il tipografo, ove manchi l'editore;

c) il produttore o il distributore di materiale non librario o di prodotti editoriali similari;

d) l'autorità di Governo competente in materia di spettacolo nonché il produttore di opere filmiche, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettere e) e f).

2. I documenti devono essere consegnati entro quindici giorni dalla prima distribuzione.

3. La consegna dei documenti alle biblioteche ed agli istituti individuati negli articoli 5, 6 e 7 è fatta direttamente o mediante spedizione in esenzione postale.

4. All'articolo 98 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«Ai documenti destinati al deposito legale spediti alle biblioteche ed agli istituti previsti dalla legge è concessa l'esenzione dalle tasse postali».

È approvato.

Art. 5.

(Copie e destinatari)

1. Il numero delle copie dei documenti soggetti al deposito legale e gli istituti destinatari, responsabili della loro gestione per il raggiungimento dei fini di cui agli articoli 1 e 2, sono così individuati:

a) tre copie di libri, opuscoli, periodici, carte geografiche e topografiche, atlanti, manifesti, musica a stampa, microforme, banche di dati non in linea sono consegnate rispettivamente:

1) una alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze;

2) una alla Biblioteca nazionale centrale di Roma;

3) una alla biblioteca della regione nella quale ha sede il responsabile del deposito legale, da individuare nel regolamento attuativo della presente legge;

b) due copie dei documenti fotografici, realizzati su qualsiasi supporto e con qualsiasi procedimento tecnico, sono consegnati all'Istituto nazionale per la grafica;

c) due copie dei documenti di grafica d'arte e dei video d'artista sono consegnate rispettivamente:

1) una all'Istituto nazionale per la grafica;

2) una ad una biblioteca, museo o istituzione culturale a livello regionale, da identificarsi nel regolamento applicativo della presente legge;

d) due copie delle registrazioni sonore, delle videoregistrazioni, dei documenti multimediali sono consegnate alla Discoteca di Stato;

e) una copia delle opere filmiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *r)*, è consegnata alla Cineteca nazionale, istituita come dipartimento del Centro sperimentale per la cinematografia, con le seguenti modalità:

1) una copia positiva dei film di lungometraggio, cortometraggio e attualità ammessi alle provvidenze di legge, a cura dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo;

2) una copia negativa, ovvero una copia positiva nuova, dei film di lungometraggio cui è rilasciato l'attestato di qualità, a cura del produttore dei film;

3) una copia positiva nuova dei film di cui all'articolo 3 non assistiti dal Fondo di garanzia previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, a cura del produttore dei film; l'obbligato, unitamente alla copia, rilascia dichiarazione irrevocabile che consenta alla Cineteca nazionale l'accesso perpetuo al negativo per le finalità istituzionali;

4) una copia negativa dei film di lungometraggio assistiti dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 16 citato, a cura del produttore dei film;

f) una copia dei soggetti, trattamenti, sceneggiature di film italiani di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *s)*, è consegnata al Centro sperimentale di cinematografia a cura dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo;

g) per i programmi radio e teletrasmessi, la commissione di cui all'articolo 9 definisce i criteri di scelta che le emittenti dovranno seguire nel costituire e curare le raccolte che saranno da loro stesse catalogate e rese disponibili alla consultazione.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «tre copie» con le seguenti: «quattro copie»; inoltre, dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) una alla Biblioteca nazionale di Napoli;».

5.1

MASULLO, BORGIA, COSTA, BO, VEVANTE
SCIOLETTI

SCAGLIOSO, *relatore alla Commissione*. A mio avviso l'aumento delle copie destinate al deposito legale va contro lo spirito della legge, volta a ridurre il numero delle copie che gli editori sono tenuti a trasmettere alle biblioteche. Inoltre, fornire alla Biblioteca nazionale di Napoli una copia innescherebbe in seguito una serie di proteste da parte di altre biblioteche nazionali. Pertanto, riterrei opportuno che l'emendamento non venisse approvato.

GUIDUCCI BONANNI, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Sono d'accordo con il relatore, perchè il provvedimento in esame si prefigge lo scopo di ridurre il numero delle copie in deposito per rendere maggiormente perseguibile il rapporto diretto con gli editori; se il numero delle copie rimane lo stesso del passato oppure aumenta, si va contro lo spirito della legge.

MASULLO. Annuncio il mio voto favorevole sull'emendamento e preannuncio che se l'emendamento dovesse essere respinto ne trarrò le conseguenze in sede di voto sul complesso del provvedimento.

Mi rendo conto delle ragioni tecniche che sono state addotte, sia dal Governo che dal relatore. Però credo che, anche dando una copia alla Biblioteca nazionale di Napoli, il numero delle copie per il deposito legale diminuisca ugualmente rispetto al passato; e in ogni caso, al di là delle considerazioni giuridiche e di equità tra le varie biblioteche nazionali, rimane il fatto che in questo modo, attraverso la Biblioteca nazionale di Napoli, che ritengo sia una delle più grandi e qualitativamente significative d'Italia, si potrebbe porre rimedio a una difficoltà oggettiva e a una grave ingiustizia che colpisce l'intero Mezzogiorno.

L'Italia non è composta solo del Lazio e della Toscana, che rappresentano per certi aspetti i punti di riferimento o i luoghi di convergenza dell'Italia centrale e dell'Italia settentrionale. Esiste anche l'Italia meridionale e quindi non è possibile continuare con una politica che non interviene su alcuni bisogni fondamentali; quando si parla di favorire il Mezzogiorno occorre tener presente che anche i mezzi culturali costituiscono una possibilità importante. Tra l'altro, Napoli possiede istituzioni culturali tra le maggiori d'Italia, sia sul piano numerico di coloro che vi lavorano sia per la loro qualificazione nazionale ed internazionale; su

Napoli gravita l'intero bacino del Mezzogiorno, soprattutto per gli studi di più alta raffinatezza. Quindi non capisco perchè non si possa cogliere questa occasione per fornire la città di Napoli di uno strumento così importante.

BUCCIARELLI. Signor Presidente, mi sembra che a volte, nel discutere di disegni di legge relativi ai beni culturali, soprattutto all'inizio del confronto tra le parti si tenda a sottovalutare la natura dei provvedimenti stessi. A volte un confronto su un provvedimento relativo ai beni culturali ha inizio senza che vengano messe in luce le ragioni vere che sottostanno ad esso, per cui ci si rende conto della sua importanza soltanto al momento del voto. Ciò è avvenuto, ad esempio, per il provvedimento sui musei.

Il disegno di legge in esame, sottoscritto da moltissimi senatori membri della Commissione, ha alle spalle un lavoro di oltre tre anni svolto da un gruppo tecnico composto di tutti i soggetti cui si fa riferimento all'articolo 9; se la questione fosse stata banale non sarebbe stato necessario un tempo così lungo per affrontarla. Si è raggiunta una difficile intesa scaturita dalle posizioni del mondo pubblico - le biblioteche - e da quelle dei produttori e degli editori. Come dicevo, si è trattato di tre anni di lavoro, documentati presso il Ministero; praticamente tutte le forze parlamentari hanno sottoscritto il disegno di legge per agevolare una trattazione rapida del testo e sembrava che una simile intesa costituisse un risultato di grande rilievo. Le variazioni apportate dal provvedimento rispetto alla situazione attuale sono essenzialmente due. In primo luogo si sopprime il concetto di censura e si dice che gli editori danno i libri perchè si vuole garantire un servizio pubblico a livello nazionale. Chi ha letto bene l'articolo 2 sa quali sono le diverse finalità. In secondo luogo, l'atteggiamento in qualche modo censorio, per cui un gran numero di copie veniva dato ai prefetti proprio perchè i controlli dovevano avvenire sempre e comunque ad ogni livello, è stato abolito. Pertanto l'intesa con gli editori è che il servizio pubblico non censura, non controlla, però bisogna fare affluire un numero di copie limitato (gli editori non possono volantinare sul territorio) al servizio pubblico nazionale.

Questo emendamento è da mettere in relazione con quello presentato dal senatore Carpi a proposito del Consiglio nazionale delle ricerche e con quello del relatore relativo alla Biblioteca del Senato. Ma se i capisaldi del provvedimento sono quelli che ho citato, bisogna essere chiari sul fatto se li convalidiamo o meno. Sull'emendamento mi asterrò, perchè non voglio che un pronunciamento diverso possa essere interpretato come antimeridionalista. Voglio ricordare però che quando il senatore Biscardi ha depositato il disegno di legge sulle celebrazioni per i 200 anni della Repubblica partenopea, a me che avevo interesse a firmare quella proposta (abituamente sono contro i centenari, ma quella mi sembrava un'iniziativa di pregio) è stato risposto di no perchè doveva essere un'iniziativa di meridionali.

Quindi mi astengo sull'emendamento del senatore Masullo, ma penso che davvero dobbiamo ridiscutere i due capisaldi. Oppure possiamo prendere un'altra iniziativa: accettare un assetto che preveda due biblioteche nazionali centrali, Firenze e Roma (e Iddio sa se non esi-

stano problemi tra di esse), e poi una serie di biblioteche nazionali non centrali. Ma se cambiamo la dizione in biblioteche nazionali, la Commissione deve porsi il problema di quante copie inviare. Si potrebbe fare una proposta diversa, anche se non mi convince: se condividiamo lo spirito della legge, stabiliamo che la terza copia vada non alla regione ma alle biblioteche nazionali. È una proposta che però non mi convince, ripeto, perchè risolverebbe il problema in alcune città e regioni ma ne lascerebbe scoperte altre.

Credo comunque che sia necessario, anche in vista degli emendamenti successivi, ribadire o meno la nostra volontà sui capisaldi del provvedimento.

BISCARDI. Credo che una posizione dialettica si possa trovare. C'è il problema dell'assegnazione alle regioni: se mandiamo una copia alla biblioteca nazionale di Firenze, che è il capoluogo della Toscana, non vedo perchè poi dobbiamo mandarne un'altra anche alla regione Toscana.

BUCCIARELLI. Le due biblioteche nazionali centrali costituiscono il servizio pubblico nazionale di questo paese: non fanno mica il servizio per la Toscana e per il Lazio.

BISCARDI. Ma perchè inviamo le copie alle regioni? Perchè ogni regione abbia una copia come punto di riferimento.

GUIDUCCI BONANNI, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Non vengono inviate copie a tutte le regioni.

BISCARDI. Lo so; per questo la suddivisione tra le tre grandi aree del paese è importante e quindi l'invio di una copia a Napoli può garantire un accesso ai testi da parte degli studiosi del Mezzogiorno.

GUIDUCCI BONANNI, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Forse la norma non è espressa troppo chiaramente. Qui si parla di regione nel senso della località geografica, non dell'ente. Per esempio, attualmente la terza copia per la Campania - tanto per parlare di una regione che ci interessa in questo momento - va alla biblioteca nazionale di Napoli e non a quella della regione. Il problema è di quanto viene pubblicato in quella regione.

Vorrei dare una spiegazione dal punto di vista strettamente tecnico. Questo servizio bibliotecario nazionale, che ha collegato tra loro tutti gli istituti nazionali, per cui ognuno di noi ha accesso al patrimonio di tutte le altre biblioteche in tempo reale, ha cambiato in modo determinante il deposito legale dei documenti destinati all'uso pubblico. Però le due biblioteche nazionali centrali, che fanno servizio sul territorio nazionale, hanno il compito di descrivere completamente tutto il materiale che arriva. Nelle sedi regionali, invece, arriva per deposito tutto ciò che viene stampato in quella regione, intesa come area geografica. Per tale motivo è stata determinata questa suddivisione: il trattamento di questo materiale può essere differenziato, perchè l'indicazione più generica del contenuto dell'opera può bastare all'identificazione del pezzo ai fini del

prestito su tutto il territorio, ma ai fini della localizzazione, della ricerca e dello studio può essere necessario uno spoglio, un trattamento diverso e questo è compito della sede regionale. Infatti, alcuni argomenti che non hanno interesse nell'indice nazionale, che ha il solo compito di localizzare l'opera, al contrario a livello regionale possono essere sottoposti allo spoglio, alla «scannerizzazione» degli indici. La terza copia ha la funzione di approfondire il servizio con un riferimento specifico all'area geografica in cui è stato prodotto. Questa è stata la ragione del mantenimento della rete.

MASULLO. Io non solo comprendo questa spiegazione, ma la condivido. Resta il fatto che se uno studioso che opera nel Mezzogiorno vuole avere in visione un libro deve fare una richiesta o a Roma o a Firenze. Basti pensare che su queste due metropoli confluisce da tutta l'Italia ogni richiesta; quindi il servizio rischia di essere accentrato e non decentrato, senza poi considerare le note difficoltà delle poste italiane. Questa è la mia considerazione di utente delle biblioteche nazionali e quindi so quanto mi costa.

MERIGLIANO. Signor Presidente, ritengo che non sia opportuno sconvolgere i lavori di un gruppo tecnico che ha lavorato per tre anni. Il senatore Masullo ha fatto delle osservazioni giuste, però mi domando se con l'assegnazione di una copia alla Biblioteca nazionale di Napoli non rimarrebbero le stesse difficoltà per chi sta a Palermo. Pertanto, se si volesse considerare la questione nel suo complesso bisognerebbe trovare al Sud un centro più accessibile per l'intera area. Aggiungo che chi abita a Torino è molto più svantaggiato di chi abita a Napoli, che ha come sede di riferimento Roma.

Sarebbe meglio dunque, a mio avviso, non affrontare la questione per evitare che si proponga l'estensione ad altre biblioteche, come ad esempio si potrebbe fare per la biblioteca Marciana di Venezia che ha grande tradizione e grande rilievo.

PRESIDENTE. Si potrebbe forse trovare una formulazione che renda più evidente il destinatario del deposito nell'ambito della regione come entità geografica.

BUCCIARELLI. Signor Presidente, a mio avviso si risolverebbe la questione aggiungendo al n. 3) della lettera a), dopo le parole «della presente legge», le parole: «con particolare riferimento alle biblioteche nazionali». In tal modo si darebbe un indirizzo in più a chi predispone il regolamento attuativo su quelle che dovranno essere le sedi cui inviare la terza copia.

SCAGLIOSO, *relatore alla Commissione*. Il responsabile del deposito legale corrisponde all'editore o al tipografo ed è lui che invia le copie alle biblioteche interessate.

BISCARDI. L'editore locale deve comunque inviare una copia alle biblioteche nazionali.

PRESTI. Una copia deve essere inviata ad ognuna delle due biblioteche nazionali e un'altra alla biblioteca regionale in cui ha sede il responsabile del deposito legale.

SCAGLIOSO, *relatore alla Commissione*. Infatti le prime due copie hanno carattere nazionale e la terza regionale: quindi non una per ogni regione, ma una per la regione dove la casa editrice ha sede.

SCAGLIONE. Questo non risolve il problema, anzi lo accentua perchè la regione con un maggior numero di case editrici risulterà avvantaggiata, peggiorando ancora la situazione indicata dal senatore Masullo. Il vero problema non è stabilire il numero delle copie ma individuare le biblioteche nazionali importanti e mandare ad ognuna di esse una copia. In questo modo si eviterebbero le proteste delle regioni che verrebbero escluse dall'invio.

SCAGLIOSO, *relatore alla Commissione*. Ho cercato di informarmi su come questo tema viene affrontato a livello europeo. Secondo gli ultimi dati, per gli Stati membri dell'Unione europea la legislazione non richiede lo stesso numero di copie ai fini della procedura di deposito legale. Basta un numero minimo di copie, una per la conservazione e l'altra a beneficio del pubblico. Questa è la norma europea.

Tra i paesi dell'Unione, il Belgio, i Paesi Bassi e la Gran Bretagna richiedono addirittura il deposito di una sola copia, mentre per la maggior parte delle altre biblioteche nazionali si va da un minimo di due fino ad un massimo di sette in Danimarca, Grecia, Germania e Lussemburgo. In Italia attualmente si prevede il deposito di sei copie; costituiscono invece delle eccezioni Irlanda e Portogallo che, per situazioni di carattere interno, arrivano fino a dodici copie.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Masullo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

BISCARDI. Annuncio la mia astensione.

MASULLO. Anch'io mi astengo per i motivi già esposti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Art. 6.

(Pubblicazioni ufficiali. Pubblicazioni edite con il contributo o il patrocinio pubblico)

1. Fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 1 e 2, gli organi dello Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e ogni altro ente pubblico, anche economico, hanno l'obbligo

di consegnare un esemplare alla biblioteca del Senato della Repubblica e un esemplare alla biblioteca della Camera dei deputati delle pubblicazioni ufficiali delle quali sono editori in proprio, o di accertare l'adempimento dell'obbligo quando le abbiano commissionate ad editori esterni. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali hanno il medesimo obbligo nei confronti della biblioteca del consiglio regionale oppure, ove questa manchi, della biblioteca della regione che sarà individuata nel regolamento attuativo.

2. Oltre a quanto previsto nel comma 1, gli organi dello Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e ogni altro ente pubblico, anche economico, hanno l'obbligo di consegnare alla biblioteca del Senato della Repubblica un esemplare di ogni altra pubblicazione edita da loro, o con il loro contributo o comunque sotto il loro patrocinio, comunque attinente alla storia, al diritto, alla letteratura e alle scienze sociali, o di accertare l'adempimento dell'obbligo quando le abbiano commissionate ad editori esterni. Le istituzioni private beneficiarie di contributi o destinatarie di trasferimenti a carico del bilancio dello Stato o degli enti del settore pubblico, hanno l'obbligo di consegnare alla biblioteca del Senato un esemplare di ogni pubblicazione edita da loro, o con il loro contributo o comunque sotto il loro patrocinio, comunque attinente alla storia, al diritto, alla letteratura e alle scienze sociali.

3. I criteri e le modalità del deposito delle pubblicazioni ufficiali e delle altre pubblicazioni di cui al comma 2 sono stabiliti dalla commissione di cui all'articolo 9.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il comma 2.

6.1

IL RELATORE

SCAGLIOSO, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 6.1 trova giustificazione nella volontà di evitare una disparità di trattamento fra Senato e Camera dei deputati. Infatti, mentre al comma 1 si pone l'obbligo per gli enti locali e quelli pubblici di consegnare alla biblioteca del Senato e alla biblioteca della Camera copie delle pubblicazioni ufficiali delle quali sono editori in proprio, al comma 2 si pone un altro obbligo che riguarda non le pubblicazioni ufficiali, ma un esemplare di ogni altra pubblicazione attinente la storia, il diritto, la letteratura e le scienze sociali, da consegnare alla biblioteca del Senato.

GUIDUCCI BONANNI, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Esprimo parere favorevole all'emendamento.

MERIGLIANO. Io voterò contro la soppressione del comma 2. Sono presidente della Commissione per la biblioteca del Senato e mi sembra giusto che essa abbia da parte delle regioni il deposito. Non vedo perchè dobbiamo tornare indietro rispetto ad una realtà che è sempre stata quella attuale.

Si stabilisce poi che gli editori che ricevono un contributo dallo Stato diano una copia delle loro pubblicazioni alla biblioteca del Senato: se così non fosse, dopo aver contribuito, il Senato dovrebbe anche pagare per avere le copie.

BUCCIARELLI. Voterò a favore di questo emendamento coerentemente con quanto ho detto a proposito dell'emendamento 5.1; e tutto sommato mi fa piacere un intervento in senso contrario del senatore Merigliano, altrimenti ci sarebbe troppa confusione di ruoli. Anche per molte altre biblioteche avremo un peggioramento della situazione, visto che prima avevano una copia gratuita ed ora non l'avranno più: ma questa è la ragione della legge e questa linea di rigore va tenuta in modo omogeneo. Se si fanno delle eccezioni, allora torniamo indietro anche sui voti precedenti.

BISCARDI. Esprimo il mio voto contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Suspendo brevemente la seduta.

I lavori, sospesi alle ore 9,50, sono ripresi alle ore 9,55.

PRESIDENTE. Vorrei rilevare che la particolarità dell'obbligo di deposito grava soltanto sulle pubblicazioni a carico o a contributo totale o parziale da parte dell'ente pubblico; quindi è una norma che non riguarda la totalità dei volumi. Peraltro si tratta di tutta l'editoria che riceve un contributo totale o parziale e che quindi non verrebbe gravata dal punto di vista economico, in quanto è garantita.

SCAGLIOSO, relatore alla Commissione. Non si può escludere dalla norma la Camera dei deputati.

BISCARDI. A mio avviso, è sufficiente una sola copia da assegnare al Senato.

PRESIDENTE. Esiste anche una vocazione alla specializzazione per ogni singola biblioteca.

GUIDUCCI BONANNI, sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali. Alla luce di quanto è stato detto mi rendo conto che si vuole favorire al massimo la completezza della documentazione su argomenti che hanno particolare rilevanza per la biblioteca del Senato. Pertanto sull'emendamento mi rimetto alla Commissione.

SCAGLIOSO, relatore alla Commissione. Anch'io mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal relatore.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Art. 7.

(Deposito a richiesta)

1. Ferme restando le finalità di cui agli articoli 1 e 2, i soggetti obbligati al deposito, secondo quanto previsto dall'articolo 4, sono tenuti ad inviare alla biblioteca centrale del Consiglio nazionale delle ricerche una copia dei documenti di cui all'articolo 3 dalla stessa richiesti e strettamente inerenti alle aree della scienza e della tecnica.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Deposito presso il CNR)» e, al comma 1, sopprimere le parole: «dalla stessa richiesti e».

7.1

CARPI

CARPI. Signor Presidente, vorrei spendere due parole per spiegare il significato dell'emendamento proposto.

A partire dal 1926 la biblioteca del Consiglio nazionale delle ricerche, con vantaggio suo e di tutti gli studiosi, ha in deposito per legge una copia di tutte le pubblicazioni a carattere strettamente tecnico e scientifico. Su questa base la biblioteca svolge un notevole servizio, adesso anche attraverso le rete informatica Internet. Anche per la mia lunga esperienza presso il Consiglio nazionale delle ricerche, posso assicurare che si tratta di una biblioteca che funziona assai bene sia a livello nazionale che internazionale.

Nel testo in esame non viene previsto di sospendere l'invio delle pubblicazioni, anzi si prevede che la biblioteca possa continuare a ricevere tutte le pubblicazioni del caso, come è nel suo interesse; però, la formulazione adottata comporta una gravosa complicazione burocratica, perchè per avere le stesse pubblicazioni la biblioteca sarebbe costretta a richiederle di volta in volta. In pratica si tratterebbe di istituire un apposito ufficio di totale inutilità.

Sollecitato dal Consiglio nazionale delle ricerche, nelle persone del suo presidente, del direttore della biblioteca nonché di tutti gli operatori, e senza tener conto che nel frattempo presso il Consiglio nazionale delle ricerche sono stati istituiti nuovi comitati relativi alle scienze umane ma continuando a mantenere una continuità con le materie previste fin dal 1926, chiedo semplicemente che quella biblioteca continui ad avere una copia delle pubblicazioni a carattere strettamente tecnico e scientifico senza gravarla di operazioni burocratiche assolutamente inutili.

SCAGLIOSO, *relatore alla Commissione*. Mi rimetto alla Commissione.

GUIDUCCI BONANNI, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Vorrei ricordare che alle spalle di questo provvedimento, presentato a gran voce da numerosi membri della Commissione, è stato svolto un grande lavoro dalla commissione tecnica istituita presso il Ministero per i beni culturali. Tra gli altri vi partecipava anche il direttore della biblioteca del Consiglio nazionale delle ricerche il quale si lamentava del fatto che riceveva una grandissima quantità di materiale che non risultava utile ai fini dell'attività del Consiglio, ma anzi di appesantimento per la struttura dell'istituto. Sul modello della normativa vigente per altre istituzioni parallele, se non identiche, presenti in altre nazioni, si arrivò all'ipotesi di una selezione di materiale, che doveva avvenire su richiesta dell'istituzione che riceveva il materiale; tant'è vero che è stato definito «deposito a richiesta», che potrebbe essere implementato anche da altre istituzioni.

Il Consiglio nazionale delle ricerche è la più importante istituzione di supporto tecnico-scientifico e proprio per tale motivo è stato chiamato a far parte di questo gruppo di studio ministeriale. Sono quindi meravigliata di sentire parlare di una richiesta di modifica sollecitata dal Consiglio stesso, quando sono testimone della manifestazione di una volontà esattamente opposta. D'altronde, il fatto che un suo rappresentante abbia partecipato ai lavori che hanno poi portato a questo testo credo testimoni degli obiettivi della norma. La selezione non è a pezzo, ma su produzioni complessive di un certo tipo: poi gli operatori della biblioteca dovranno seguire lo scorrere di quel che interessa. Direi che la formula indicata dall'articolo 7 più che restringere allarga la possibilità del Consiglio nazionale delle ricerche di usufruire di materiale di proprio interesse.

BISCARDI. Aggiungo la mia firma all'emendamento perchè la previsione della richiesta si traduce soltanto in un aggravio burocratico. Quella del CNR è una biblioteca consistente: oltre 100.000 volumi e 10.000 riviste. Magari una piccola pubblicazione, caratterizzata però da un particolare valore scientifico, può sfuggire all'attenzione dei ricercatori e non essere richiesta. Sappiamo che in campo scientifico anche un solo articolo di una pubblicazione minore può fornire un contributo decisivo.

Aggiungo che all'articolo 9 viene istituita la commissione per il deposito legale nella quale è presente il direttore della biblioteca del CNR, assieme ai direttori delle biblioteche centrali nazionali di Roma e Firenze.

D'altra parte, se c'è questa possibilità di richiesta, perchè escludere l'invio fin dall'inizio? L'invio non comporta un aggravio ulteriore per gli editori rispetto alla richiesta. E quando si parla di strumenti utili alla ricerca, non credo si debbano avere esitazioni.

MERIGLIANO. Vorrei confermare quanto ha detto il Sottosegretario. Ho incontrato il presidente del CNR qualche giorno fa e non ha accennato al problema.

Quando si parla di pubblicazioni tecnico-scientifiche, non è detto che tutte abbiano lo stesso valore e neppure che siano tutte veramente tecniche o scientifiche. Tanto è vero che al CNR hanno buttato al ma-

cero senza catalogarle moltissime pubblicazioni che erano state inviate. Peraltro non vedo quale aggravio burocratico si imponga prevedendo la possibilità per i responsabili della biblioteca di prendere carta e penna e chiedere una pubblicazione: almeno avremo la certezza che quanto viene inviato è considerato utile. Pertanto voterò contro l'emendamento 7.1.

CARPI. Voterò ovviamente a favore dell'emendamento, anche perchè il testo dell'articolo 7 introduce un meccanismo del tutto singolare di acquisizione dei documenti, ponendo a carico degli operatori della biblioteca la responsabilità di dover selezionare quel che può avere interesse scientifico.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dai senatori Carpi e Biscardi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Art. 8.

(Sanzioni)

1. Chiunque viola le norme della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare pari da tre a quindici volte il valore commerciale del documento.

2. Il pagamento della sanzione non esonera il soggetto obbligato dalla consegna degli esemplari dovuti.

3. Le modalità per l'applicazione della sanzione amministrativa saranno definite dal regolamento attuativo della presente legge.

È approvato.

Art. 9.

(Commissione per il deposito legale)

1. È istituita presso il Ministero per i beni culturali e ambientali una commissione per il deposito legale.

2. La commissione è composta da:

a) il direttore generale dell'Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali del Ministero per i beni culturali e ambientali, che la presiede;

b) il direttore della Biblioteca nazionale centrale di Firenze;

c) il direttore della Biblioteca nazionale centrale di Roma;

d) il direttore dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;

- e) il direttore della discoteca di Stato;
- f) il direttore dell'Istituto nazionale per la grafica;
- g) il direttore della Cineteca nazionale;
- h) il direttore della biblioteca del Senato della Repubblica;
- i) il direttore della biblioteca della Camera dei deputati;
- l) il direttore della biblioteca del Consiglio nazionale delle ricerche;
- m) un rappresentante designato dal Coordinamento degli assessori regionali alla cultura;
- n) quattro rappresentanti dei soggetti obbligati al deposito, dei quali due degli editori, uno dei produttori di materiale non librario o di prodotti editoriali similari, uno dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo;
- o) un rappresentante degli autori;
- p) due rappresentanti delle emittenti radio e televisive.

3. La commissione esercita i compiti individuati negli articoli 3, comma 4; 5, comma 1, lettera g) e 6, comma 3, e potrà avvalersi di esperti e di tecnici delle tematiche e delle tipologie dei documenti riguardanti il deposito. La commissione ha altresì compiti di vigilanza sul raggiungimento delle finalità previste dall'articolo 2 e può promuovere convenzioni e accordi.

4. La commissione è convocata di diritto una volta all'anno, nonché quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La commissione può nominare al proprio interno una giunta esecutiva di non più di cinque membri».

9.1

BUCCIARELLI

Aggiungere alla fine il seguente comma:

«5. Ai componenti della commissione non sono attribuiti gettoni, indennità o rimborsi di alcun tipo. La commissione opera avvalendosi degli uffici del Ministero per i beni culturali e ambientali, con esclusione di qualsiasi onere finanziario aggiuntivo a carico dello stesso Ministero».

9.2

IL RELATORE

Ricordo che la Commissione bilancio ha espresso nulla osta all'approvazione dell'emendamento 9.1 a condizione che venga approvato anche l'emendamento 9.2.

SCAGLIOSO, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole all'emendamento 9.1.

GUIDUCCI BONANNI, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Esprimo parere favorevole sui due emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dalla senatrice Bucciarelli.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 10.

(Regolamento attuativo)

1. Il regolamento attuativo della presente legge sarà emanato entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore secondo le modalità previste dall'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il regolamento stabilisce:

- a) i casi di esonero totale o parziale dalla consegna dei documenti;
- b) gli elementi identificativi da apporre sul documento;
- c) le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative;
- d) gli strumenti di controllo per l'applicazione della presente legge;
- e) i soggetti depositanti e gli istituti depositari per particolari categorie di documenti;
- f) i compiti e le modalità di funzionamento della commissione prevista dall'articolo 9.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: «sarà emanato», inserire le seguenti: «, di concerto con le regioni per quanto di competenza.».

10.1

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) i criteri di determinazione del valore commerciale dei documenti per i quali questo non sia preventivamente determinato, ai fini della irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 8, nonché le modalità di applicazione delle medesime;».

10.2

IL RELATORE

GUIDUCCI BONANNI, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Esprimo parere favorevole sui due emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10 nel testo emendato.

È approvato.

PRESIDENTE. Dopo l'articolo 10 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, valutato in lire 500 milioni annui a decorrere dal 1996, si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 1996 e 1997 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-97, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione».

10.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Personale assunto dai conservatori delle biblioteche pubbliche statali)

1. Il personale assunto dai conservatori delle biblioteche pubbliche statali annesse agli stabilimenti ecclesiastici ai sensi della legge 2 dicembre 1980, n. 803, che abbia prestato almeno dieci anni di servizio e sia in possesso dei prescritti requisiti per l'accesso al pubblico impiego è inquadrato, a domanda, in apposito ruolo ad esaurimento del personale del Ministero per i beni culturali e ambientali, conservando il trattamento giuridico ed economico in godimento.

2. Il personale di cui al comma 1 presta servizio presso le biblioteche ove è stato assunto congiuntamente al personale assegnato alle biblioteche stesse ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 12 agosto 1993, n. 320».

10.0.2

CASTELLANI

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.0.1, presentato dal relatore.

È approvato.

L'emendamento 10.0.2, sul quale la Commissione bilancio aveva espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è considerato decaduto, stante l'assenza del proponente.

Art. 11.

(Abrogazioni)

1. La legge 2 febbraio 1939, n. 374, come modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660, il regolamento approvato con regio decreto 12 dicembre 1940, n. 2052, e l'articolo 23 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, sono abrogati. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni contrastanti con la presente legge.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

11.1

IL RELATORE

GUIDUCCI BONANNI, sottosegretario di stato per i beni culturali e ambientali. Sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

MASULLO. Signor Presidente, in coerenza con le dichiarazioni già espresse a proposito della particolare formulazione dell'articolo 5, mi asterrò sull'intero testo al nostro esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato.

È approvato.

Propongo alla Commissione di dare mandato al relatore ad apportare, in sede di coordinamento, le correzioni di carattere meramente formale che si rendessero necessarie.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori terminano alle ore 10,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE